



COMUNE DI MOLA DI BARI

Provincia di Bari

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA
E
SERVIZI CIMITERIALI

Via A. De Gasperi 135/137 – 70042 Mola Di Bari Serv. Cimiteriali
080 4738200 Fax 0804738313

CAPO I

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 – Attribuzioni

1. Il presente Regolamento disciplina le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di Polizia Mortuaria nel Comune di Mola di Bari, garantendo, in ogni caso, il rispetto della dignità e dei diritti della persona, la salvaguardia dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché l'osservanza delle disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34, e della normativa di carattere igienico sanitario vigente.

2. In materia di igiene pubblica e di polizia mortuaria, il Comune esercita le funzioni che gli derivano dalle fonti normative statali e regionali. Ove richiesto dalla natura degli adempimenti da espletare, le funzioni sono svolte avvalendosi dei servizi della Azienda Sanitaria competente per territorio. L'attività cimiteriale rientra tra le competenze del Comune esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria. Il Sindaco, quindi, quale Ufficiale di Governo è Responsabile del Cimitero, fatto salvo quanto rientra nelle competenze dei funzionari comunali relativamente agli aspetti gestionali. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria di competenza comunale vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dalla legge, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere. Sotto l'aspetto organizzativo del Comune, le funzioni di Polizia Mortuaria attribuite – in ossequio all'assetto organizzativo dell'Ente – riguardano, in particolare:

a) ad opera del Settore Patrimonio, la gestione per ciò che attiene all'organizzazione del personale, alle attività svolte all'interno del Cimitero e alla vigilanza sulla regolare tenuta degli atti previsti dalle norme di legge e da quelle contenute nel presente Regolamento;

b) ad opera dei Settori Urbanistica e Lavori Pubblici-Manutenzioni, l'edilizia funebre pubblica e privata, la manutenzione degli immobili, opere, viali, verde e attrezzature messe a disposizione del pubblico (scale ecc.);

Fatta salva diversa disposizione di legge, con apposita norma di organizzazione o atto sindacale, la competenza in via generale del Servizio di Polizia Mortuaria può essere attribuita ad un determinato Settore dell'Ente.

Per i servizi inerenti la Polizia Mortuaria che abbiano rilevanza economica, il Comune individua, tra le forme di gestione individuate dall'articolo 113 del D.Lgs. 267/2000, o dalla legge in generale, quella più idonea all'espletamento dei servizi stessi.

3. Gli atti relativi alle funzioni di cui ai commi precedenti sono adottati, ove occorra, di concerto tra i Responsabili dei suddetti Settori, i quali, tra l'altro, entro quindici giorni successivi a ciascun semestre debbono presentare al Sindaco relazione congiunta da cui dovrà risultare, in particolare:

- il numero delle operazioni eseguite durante il semestre dal personale cimiteriale;
- la disponibilità di loculi e ossari.

4. Il Sindaco, per quanto di competenza, su proposta dei Responsabili di Servizio interessati, adotta le ordinanze e i provvedimenti che ritiene necessari e opportuni.

Art. 2 – Responsabilità

1. Il Comune adotta tutte le misure necessarie per evitare danni a persone o a cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure delle conseguenze dell'uso improprio dei mezzi posti a disposizione del pubblico (quali scale, attrezzature per accedere agli ossari, etc, etc.).

2. Il Comune promuove l'aggiornamento in materia igienico sanitaria del personale addetto, a qualunque titolo, alle operazioni e ai servizi di Polizia Mortuaria, onde tutelarlo da rischi infettivi connessi a tale attività; il tutto in collaborazione con la locale ASL.

3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 3 – Volontà del defunto e degli eredi

1. Nel disporre della salma e dei funerali, dell'esumazione e per eventuali trasferimenti, hanno prevalenza eventuali memorie espresse dal defunto in forma scritta e sottoscritta purché non in contrasto con il presente Regolamento o con le altre disposizioni vigenti. In mancanza, la facoltà di disposizione spetta ai familiari secondo il seguente ordine: coniuge, figli, genitori, altri parenti in ordine di grado, eredi istituiti.
2. Il coniuge passato in seconde nozze decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma e alla sepoltura del coniuge deceduto.

Art. 4 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il cimitero è tenuto, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, il registro di cui all'articolo 52 del DPR n. 285/1990. Sono inoltre tenuti, ben visibili al pubblico:
 - a) copia del presente Regolamento;
 - b) l'elenco dei campi in scadenza nell'anno;
 - c) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali è in corso procedura di decadenza.
2. Ulteriori specifiche di carattere generale sono menzionate nelle disposizioni finali del presente Regolamento.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE – DENUNCIA DELLA CAUSA – PERIODO DI OSSERVAZIONE DEL CADAVERE – ACCERTAMENTI

Art. 5 – Dichiarazione di morte

1. La morte di una persona nel territorio del Comune deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre le ventiquattro ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile, osservate le norme di cui al vigente Ordinamento di Stato Civile.
2. In caso di morte in uno ospedale, ospizio, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il Direttore o chi ne è delegato dalla relativa Amministrazione deve trasmettere avviso di morte, nel termine fissato dal comma precedente, all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 6 – Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile

1. L'Ufficio di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti d'Ufficio; promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante.
2. Una volta in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il servizio di trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.
3. In difetto del riconoscimento del cadavere, l'Ufficio di Stato Civile provvede a redigere apposito verbale e lo trasmette al Procuratore della Repubblica curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento.

Art. 7 – Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante deve fare al più presto e non oltre le ventiquattro ore, denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

2. La scheda ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche; essa può anche costituire elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima.
3. Nel caso di morte avvenuta senza assistenza medica, provvede il medico necroscopo.
4. L'obbligo della denuncia spetta anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
5. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'Ufficiale di Stato Civile deve darne immediatamente informazione alla ASL competente.
6. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di legge. Se dalla denuncia risulta che il cadavere sia portatore di radioattività il medico competente individuato dalla ASL dispone circa il trattamento, il trasporto e la destinazione dello stesso.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dall'Ufficio di Stato Civile alla A.S.L., preso cui è istituito apposito registro contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte

Art. 8 – Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di quindici ore e non oltre trenta ore dal decesso, salvo i casi di riduzione o di protrazione di cui al successivo art. 11.
2. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un sanitario nominato dalla A.S.L. Negli istituti ospedalieri le stesse sono svolte dal Direttore o da un suo delegato.
3. La visita ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, la proposta di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.
4. A conclusione della visita, il medico necroscopo compila apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.
5. L'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie, effettuato dal collegio medico previsto per legge, esclude ogni ulteriore accertamento necroscopico. L'obbligo della compilazione del certificato compete in tal caso al competente medico legale o, in mancanza, a chi lo sostituisce nel predetto collegio.
6. Al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Art. 9 – Comunicazione all'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 C.P., ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco, su segnalazione dell'ufficio preposto, deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza. All'Autorità Giudiziaria spetta in tal caso il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

Art. 10 – Rinvenimento di parti di cadavere

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa scoperta dovrà informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne darà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'A.S.L.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, la A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, affinché quest'ultima rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 11 – Periodo di osservazione dei cadaveri

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso.
2. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo – diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, o il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del medico competente individuato dalla A.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di ventiquattro ore.
3. In caso di morte improvvisa o di dubbio di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a quarantotto ore, salvo che il medico necroscopo attesti con sicurezza l'avvenuto exitus.
4. Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con l'opportuna sorveglianza da parte dei familiari, ovvero del personale addetto, se in locali di osservazione, anche con l'impiego di idonei mezzi elettromeccanici.
5. Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte prima della visita necroscopica.
6. Per i deceduti a seguito di malattia infettiva, il medico competente individuato dalla A.S.L. prescrive le misure cautelative necessarie.
7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi è regolato dalla legge.

Art. 12 – Autorizzazione alla chiusura del feretro

1. Fuori dai casi previsti ai precedenti articoli 9 e 10, la chiusura del feretro e la sepoltura del cadavere devono essere precedute dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dalle leggi vigenti.
2. Pari autorizzazione è necessaria per la sepoltura di nati morti, membra, parti di cadavere, ossa umane, osservandosi per i nati morti il disposto specifico previsto dalla legge.
3. I permessi di trasporto e seppellimento di prodotti abortivi e del concepimento sono rilasciati secondo la procedura di legge.
4. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

CAPO III

RISCONTRO DIAGNOSTICO – AUTOPSIA – RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Art. 13 – Riscontro diagnostico

1. I riscontri diagnostici, eseguiti secondo le prescrizioni legislative in materia, sono comunicati dal Direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 7. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici, con la procedura di cui al comma 7 dell'art. 7 del presente Regolamento.
2. Quando causa di morte risulta essere una malattia infettivo – diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza e vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 T.U. LL.SS., approvato con R.D. n. 1265/1934, e successive modifiche ed integrazioni.

3. I riscontri diagnostici e le autopsie sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti, dalle competenti Autorità, adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale, nonché le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore, e comunicate al Sindaco per i successivi adempimenti di competenza.

Art. 14 – Rilascio di cadaveri a scopo di studio – Prelevamenti per trapianti terapeutici

1. La consegna dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche deve avvenire, trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 11, con il rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e previa acquisizione del consenso degli aventi titolo.

2. Il prelevamento e la conservazione dei cadaveri e di pezzi anatomici, compresi i prodotti fetali, devono essere autorizzati di volta in volta dal competente Servizio sanitario della A.S.L., previa acquisizione del nulla osta da parte degli aventi titolo. Uguale autorizzazione è richiesta per la consegna a Istituti Universitari di ossa deposte nell'ossario comunale del cimitero. In nessun altro caso è consentito asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

3. Eseguiti gli studi e le indagini, i cadaveri, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero dandone contestuale comunicazione alla famiglia.

4. Il prelievo di parti di cadavere a scopo terapeutico è regolato, anche per ciò che concerne l'accertamento della morte, dalla legge n. 91/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15 – Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

1. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente Servizio della A.S.L. o delle AA.SS.LL. interessate per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 7. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

2. Nel caso in cui la morte risulti causata da malattia infettivo – diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia, deve darne comunicazione d'urgenza al Sindaco e al competente Servizio sanitario della A.S.L.; quest'ultima vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 T.U. LL.SS., approvato con R.D. n. 1265/1934, e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni e adottando le misure precauzionali di cui al precedente articolo 13 comma 3.

CAPO IV

ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 16 – Trasporti funebri

1. Il presente capo disciplina l'attività funebre e il servizio per i trasporti funebri in tutto il territorio comunale, nel rispetto, oltretutto del presente Regolamento, delle norme vigenti.

Art. 17 – Attività funebre

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti al decesso;
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasporti di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane, previa le verifiche di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285/190 e ss.mm.ii.).

2. L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche e private, come meglio specificato nei successivi articoli del presente Regolamento, che dispongono di mezzi, organizzazione e personale adeguato, così come previsto dalle seguenti disposizioni e dalla Legge Regionale n. 34/2008, e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa.

3. L'autorizzazione è comprensiva di quelle previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia di affari e abilità, altresì, al trasporto funebre. I soggetti autorizzati devono garantire la continuità e il corretto svolgimento del trasporto funebre.

4. Presso il competente Ufficio Comunale (Attività Produttive) dovrà essere istituito un registro nel quale dovranno essere iscritti i soggetti esercenti l'attività funebre e autorizzati al trasporto di salme sul territorio comunale.

5. Tutti i soggetti esercenti l'attività funebre, aventi sede nel comune e dallo stesso autorizzati, dovranno effettuare, secondo il criterio della turnazione:

- a) il servizio obbligatorio di attività, eventualmente a carico del Comune, nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia, mancanza della famiglia;
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Qualora nel territorio comunale sia presente un solo soggetto, esercente l'attività funebre, questi dovrà effettuare i servizi descritti ai punti a) e b). I corrispettivi per i servizi anzidetti saranno stabiliti dalla Giunta Comunale con apposito atto e saranno disciplinati, ove ritenuto opportuno e/o necessario, in apposite convenzioni con le imprese funebri locali.

6. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente Regolamento. I servizi funebri, che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale, rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano la possibilità di espressione del cordoglio. Essi, oltre agli atti inerenti al mandato previsto dal comma 1 punto a), comprendono il trasporto e le attività di onoranza funebre.

7. L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività:

- a) assistenza e composizione della salma;
- b) fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
- c) prelievo da parte di operatori qualificati;
- d) trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini;
- e) noleggio celle di refrigerazione e accessori di base: catafalco, tavolino porta firme, etc. etc.

8. L'impresa nello svolgimento della attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e fornisce assistenza fino alla sepoltura.

Art. 18 – Servizio e disciplina del trasporto funebre

1. Il servizio funebre è libero e sarà svolto, senza diritto di privativa da parte del Comune, da tutte le imprese di pompe funebri che avendone fatto richiesta risultino accreditate essendo in possesso di tutti i requisiti tecnici di cui ai seguenti articoli.

2. Il Comune continua a mantenere un potere di sorveglianza e di controllo sulla gestione del servizio funebre affinché lo stesso sia sempre garantito in maniera continua ed efficiente e sia svolto nel pieno rispetto dei principi di decoro e dignità richiesti dalla natura del servizio stesso.

3. Nel territorio comunale tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di auto funebri e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale anzidetto.

Art. 19 – Tariffe

1. Le tariffe per i servizi e le prestazioni connessi all'attività di Polizia Mortuaria dovute al Comune o alla A.S.L., sono determinate con atti deliberativi propri degli organi competenti. In particolare, il trasporto delle salme può essere:

- a) a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale;
- b) a carico del Comune nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 20 – Vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo sul servizio di trasporto delle salme è di competenza della A.S.L.
2. La stessa A.S.L. riferisce annualmente all'Amministrazione Comunale sull'andamento del servizio e propone gli eventuali provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità.
3. È vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 101 e 102 del D.P.R. n. 285/1990.
4. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco o suo delegato in virtù delle funzioni allo stesso attribuite quale Ufficiale di Governo e, per assetto organizzativo dell'Ente e/o per disposizione sindacale o atto deliberativo, ai funzionari comunali ai quali sono assegnati, debitamente ripartiti, i compiti cimiteriali.
5. Il Comune prevede, anche mediante appalto, ai seguenti servizi di Polizia Mortuaria: manutenzione del cimitero, servizi di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione delle salme, resti ossei, ceneri, prodotti abortivi, nati morti, parti anatomiche, smaltimento rifiuti cimiteriali.

Art. 21 – Accreditamento verifica requisiti tecnici

1. Tutte le imprese che vorranno svolgere il servizio di attività funebre dovranno avanzare regolare richiesta al settore comunale competente.
2. Ogni impresa richiedente dovrà documentare il possesso dei requisiti di legge. Detto possesso è dimostrato dalla seguente documentazione, suscettibile di variazione allorché vengano emanate nuove e diverse disposizioni normative nazionali e regionali:
 - a) certificato generale del casellario giudiziale non scaduto di validità, di data non anteriore a mesi sei;
 - b) certificato della cancelleria del tribunale territorialmente competente, attestante la posizione giuridica del soggetto richiedente l'autorizzazione (ossia non trovarsi in una situazione di liquidazione, fallimento, concordato preventivo e che dette situazioni non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data della richiesta);
 - c) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente per l'attività che si intende svolgere sul territorio e per la quale si richiede l'autorizzazione, contenente oggetto dell'attività, data e numero di iscrizione nonché soggetti aventi la legale rappresentanza;
 - d) possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
 - e) autorizzazione amministrativa comunale per l'esercizio dell'attività in oggetto; se trattasi di società o consorzio di imprese di pompe funebri, è sufficiente l'autorizzazione amministrativa dei singoli consorziati;
 - f) elenco nominativo, con indicazione dei rispettivi dati anagrafici, del personale impiegato; ogni variazione va tempestivamente comunicata.

È ammessa l'autocertificazione nei limiti previsti dalla legge.

Art. 21 bis – Imprese di pompe funebri

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 della Legge della Regione Puglia n. 34 del 15 dicembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni, per l'espletamento dell'attività funebre sopra detta, le imprese esercenti debbono disporre di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:

- la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;
- la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove si richiede l'autorizzazione;
- personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche attinenti alle specifiche mansioni da svolgere;
- un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificatamente individuato, anche coincidente con il legale rappresentante dell'impresa.

Per quanto innanzi, per l'espletamento in ambito comunale dell'attività funebre di cui al suddetto comma, le imprese esercenti, in possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed in possesso della prescritta autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari, e qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno inoltre essere in possesso almeno della seguente dotazione:

- n. 1 autorimessa rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

- per adulti:

- n. 1 carro funebre rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- n. 1 autista – necroforo;
- n. 1 necroforo;
- n. 1 cassa recupero;

- per bambini (fino a 10 anni):

- n. 1 carro funebre rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- n. 1 autista;
- n. 1 necroforo.

2. Il personale deve provvedere:

- alla guida dei mezzi;
- alla deposizione della salma nella bara e alla chiusura del feretro;
- al carico e scarico a braccia del feretro stesso, nonché al suo eventuale trasporto a spalla e/o con l'ausilio di apposito carrello nei tratti da compiere a piedi dal momento in cui viene prelevato all'abitazione, ovvero deposito di osservazione o ospedale, al luogo dove si svolgono le esequie, sino al suo arrivo al Cimitero.

3. Il Comune procederà alla verifica del possesso di tutti i requisiti, generali e tecnici che costituiscono presupposto indispensabile per l'accreditamento di ogni singola impresa, quale soggetto idoneo a gestire il servizio di attività funebre.

4. Solo le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente possono effettuare nel territorio comunale l'attività funebre, intrattenendo rapporti con l'utenza.

5. E' fatto divieto a soggetti diversi dall'impresa funebre di svolgere attività di intermediazione per l'organizzazione e lo svolgimento di funerali o di altre attività di onoranze funebri.

Art. 22– Condotta professionale

1. La scelta dell'impresa per l'esecuzione del servizio funebre è una libera e assoluta prerogativa della famiglia interessata: ogni atto o comportamento che possa limitare tale principio costituisce violazione del presente Regolamento.
2. L'impresa funebre, prima di espletare qualsiasi attività di competenza, deve essere delegata dagli aventi titolo. Il mandato di delega, su apposita modulistica, rimane agli atti dell'impresa ed è esibito al personale comunale preposto ai servizi cimiteriali, alla camera mortuaria, all'obitorio, al crematorio o allo Stato civile, prima di accedere a tali locali per le finalità del servizio.
3. Le imprese di pompe funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni e all'osservanza del presente Regolamento.
4. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai principi di correttezza professionale delle contrattazioni, nel rispetto delle credenze e dei costumi delle famiglie dei dolenti. È fatto obbligo alle imprese di rispettare il segreto professionale, la normativa vigente sulla privacy e di astenersi dal diffondere dati o notizie riservate.
5. L'impresa è obbligata a rilasciare, a richiesta degli interessati, un preventivo scritto relativo al costo della prestazione.
6. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività;
 - e) di svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre o di proporre servizi e forniture, nonché attività marmorea e lapidea cimiteriale:
 - e1) all'interno di strutture sanitarie;
 - e2) all'interno di obitori e dei locali di osservazione delle salme;
 - e3) all'interno dei cimiteri e nei locali comunali.

Art. 23– Diritto di revoca

Il Comune di Mola di Bari si riserva il diritto di revocare l'accreditamento rilasciato, con preavviso a mezzo di raccomandata a.r. di almeno 90 giorni, ove rilevi che le modalità in atto per l'esecuzione del servizio di trasporto funebre non soddisfino adeguatamente le esigenze di pubblico interesse e/o rilevi il venir meno dei requisiti di carattere generale, tecnico e giuridico dell'impresa.

Art. 24– Cause di revoca

1. La revoca, in particolare, può essere disposta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, senza che sia dovuto alcun compenso o risarcimento alle imprese, nei casi qui di seguito indicati:
 - a) cessione o sub-cessione dell'accreditamento;
 - b) irregolarità reiterata e contestata nello svolgimento del servizio;
 - c) reiterata e contestata tenuta degli automezzi in condizioni non idonee;
 - d) reiterata e contestata mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale delle imprese;
 - e) mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
 - f) atti e comportamenti tesi a limitare la libera scelta da parte della famiglia interessata al servizio dell'impresa che debba effettuare il servizio stesso.

2. Si considerano reiterate le violazioni che si verificano con frequenza superiore a 3 (tre) episodi annuali.

Art. 25– Servizio funebre gratuito

1. Sono gratuiti, e posti in carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico individuati dalla legge. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, senza necessità di modifica espressa.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi, in particolare:

- a) le inumazioni di salma;
- b) la visita necroscopica;
- c) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- d) tumulazione in tombe private già assegnate al defunto;
- e) concessione terreno campo inumazione per il periodo consentito dalla legge;
- f) le esumazioni ordinarie di salme;
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) il servizio funebre (onoranza funebre, forniture della cassa, trasporto del feretro dal luogo del decesso al luogo di sepoltura nel cimitero comunale) per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
- i) interventi a carattere eccezionale in caso di epidemie previa ordinanza dell'Autorità Sanitaria Locale;
- j) interventi a carattere eccezionale in caso di calamità su ordinanza dell'Autorità competente;
- k) versamento delle ceneri nel cinerario comune (in caso di assenza e/o individuazione area) in caso di disinteresse dei familiari e/o aventi titolo a seguito della cremazione del defunto;

2. Sono gratuiti e, pertanto, devono essere effettuati dalle imprese funebri accreditate e convenzionate con il Comune di Mola di Bari i seguenti servizi di trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale senza alcun onere per il Comune di Mola di Bari e rendendolo indenne da ogni rischio e responsabilità nei seguenti casi:

- a) salme di non abbienti, il cui stato di indigenza sia certificato dal servizio sociale comunale;
- b) salme di deceduti sulla pubblica via, e per accidente in luogo privato, di cui la pubblica autorità abbia disposto il trasporto fino al deposito di osservazione, ovvero all'obitorio comunale;
- c) salme di deceduti in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione, da trasportare al deposito di osservazione;
- d) prodotti abortivi, nati morti, parti anatomiche e resti umani rinvenuti sulla pubblica via o in luogo privato, da trasportare al cimitero indicato dal Settore competente o ad altra destinazione designata dall'Autorità salvo regolamentazione con strutture pubblico/private;
- e) salme di persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, da trasportare al deposito di osservazione;
- f) salme di deceduti da trasportare all'obitorio comunale, di cui l'Autorità competente abbia disposto il riscontro diagnostico, o l'autopsia, e successivo eventuale ritorno al luogo di partenza.

3. I servizi suddetti saranno effettuati dalle imprese funebri accreditate presso il Comune e/o con lo stesso convenzionate, secondo un criterio di rotazione.

Art. 26 – Trasporto di salme, di resti mortali o di ceneri

1. Il trasporto di salme, di resti mortali o di ceneri, è disciplinato dal DPR 285/1990 e successive modifiche e integrazioni, dalla Legge Regionale 34/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, qualora dovessero risultare di ulteriore dettaglio e/o specificazione e non in contrasto rispetto agli atti di natura normativa e regolamentare vigenti e di rango superiore.

Art. 27– Trasporto di salme da altri Comuni

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

Art. 28– Trasporti all'Estero e dall'Estero

1. I trasporti di salme, resti o ceneri, fuori dallo Stato, come l'introduzione nello Stato, sono regolati dalle leggi e convenzioni nazionali e internazionali.

Art. 29– Concessioni speciali / Agevolazioni

1. Il Comune espleta a propria cura e spese inoltre i servizi indispensabili, che ordinariamente sono in carico ai terzi, qualora tali servizi riguardino salme o resti mortali di persona che versa in particolare condizione. Le condizioni di gratuità che ammettono il trasferimento dell'onere delle operazioni in capo al Comune sono:

- a) l'indigenza;
- b) l'appartenenza del defunto a famiglia bisognosa, priva di qualsiasi reddito.

2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al precedente comma, lo stato di indigenza o bisogno è accertato dai competenti Uffici comunali sulla scorta di idonea certificazione (esempio: acquisizione dell'ISEE o altre certificazioni equivalenti) e nel rispetto di vigenti Regolamenti comunali in materia di benefici economici e/o accesso a prestazioni agevolate, ed attestato dal Responsabile dei Servizi Sociali.

Art. 30– Chiusura dei feretri

1. I necrofori municipali, all'arrivo dei feretri al Cimitero sono tenuti ad accertare se, nella chiusura dei feretri medesimi, siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

Art. 31– Controllo dei feretri. Piastrine.

1. Ogni feretro deve recare infissa sul coperchio una piastrina metallica con nome, cognome, data di morte del defunto.

2. Qualora si tratti di sconosciuto, la piastrina dovrà portare la descrizione unitamente alla data di morte e agli eventuali dati accertati.

Art. 32 – Caratteristiche dei carri funebri

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

2. Detti carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Azienda Sanitaria Locale.

3. La dichiarazione di idoneità del carro deve risultare da apposito registro, da conservarsi sullo stesso mezzo per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 33 – Rimesse dei carri funebri

1. Le rimesse delle auto funebri debbono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, debbono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e, inoltre, debbono disporre delle idoneità di cui all'art. 21, comma 3, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 34 – Orario per il trasporto dei cadaveri

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco o suo delegato, ovvero secondo idonee disposizioni emanate dal Comune attraverso i suoi uffici.
2. In casi particolari, il Sindaco, sentita la A.S.L. competente, può autorizzare il trasporto dei cadaveri in orari diversi da quelli previsti.
3. Il trasporto funebre per raggiungere il Cimitero deve seguire l'itinerario più breve.
4. La sosta dei cadaveri in transito è consentita solo presso la camera mortuaria del Cimitero, tranne che trattasi di sosta intermedia per l'attribuzione di onoranze funebri.

Art. 35 – Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica, ed i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari del defunto e possono intervenire all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale fissate dal presente regolamento.

Art. 36 – Modalità del trasporto e percorsi cimiteriali

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può effettuarsi durante il percorso.
3. Il competente organo della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 37 – Trasporto per la cremazione – trasporto per le ceneri

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo della loro definitiva dimora sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 27.

CAPO V

OBBLIGHI SANZIONI E DIVIETI

Art. 38– Etica professionale

1. Il Comune di Mola di Bari si impegna a dare la massima diffusione alle norme di cui al presente capo. Ad esse si uniforma l'etica professionale dell'intero settore delle onoranze funebri.
2. Le imprese di onoranze funebri svolgono un'attività rilevante nell'indirizzo alla scelta più appropriata del servizio funebre desiderato dal committente, che si trova in uno stato emotivo del tutto particolare al momento della contrattazione. Esse devono assistere i clienti nel migliore dei modi e fornire un funerale che rispetti rigorosamente le loro esigenze.
3. Al fine di operare in modo corretto ed uniforme in questo settore di attività, le imprese di onoranze funebri, sono tenute ad osservare le norme di cui al presente capo.

4. Le imprese funebri devono garantire servizi decorosi ed applicare prezzi adeguati alle prestazioni rese e alle forniture effettuate.

Art. 39– Obblighi di informazione e pubblicità

1. Le imprese accreditate esercenti nel settore del servizio di trasporto funebre devono fornire informazioni chiare e complete sui loro servizi, illustrare al committente i diversi tipi di funerale che possono mettere a sua disposizione e sottoporre i prezzi relativi senza influenzarne le scelte.

2. Modificazioni sono possibili in ogni tipo di funerale secondo le esigenze del cliente.

3. Le imprese devono altresì fornire ai committenti informazioni dettagliate circa il disbrigo di pratiche relative al decesso.

4. Alle imprese accreditate, che abbiano aderito alla convenzione con il Comune di Mola di Bari è fatto obbligo di applicare i costi del servizio di trasporto funebre individuati e stabiliti nella predetta convenzione.

5. E' fatto obbligo alle imprese accreditate di esporre in modo visibile, all'interno dei propri uffici, cartelli recanti gli estremi della eventuale convenzione con il Comune di Mola di Bari.

6. La pubblicità delle imprese funebri sui servizi che queste sono in grado di offrire deve essere chiara e semplice.

7. Non sono ammesse forme di pubblicità sensazionali, mendaci o indecorose.

8. Le regole di condotta si applicano a tutte le attività svolte nel settore delle onoranze funebri dalle imprese operanti, che sono tenute a renderne edotta la clientela con l'esposizione di apposito avviso.

9. Le regole contenute nel presente capo debbono essere portate a conoscenza anche del personale abilitato alla trattazione degli affari con i committenti, informando contemporaneamente anche delle sue dirette responsabilità e conseguenze in caso di inosservanza.

Art. 40– Divieti generali

1. La scelta della impresa funebre deve essere libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata.

2. Ogni atto che possa limitare tale principio, costituisce violazione del presente codice di etica professionale.

3. In particolare:

- solo i responsabili delle imprese funebri, i loro rappresentanti ed il personale dipendente qualificato, possono trattare con gli interessati al funerale per presentare i propri servizi;
- è fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all'impresa funebre e corrispondere mance o compensi a terzi, affinché acquisiscano funerali all'impresa;
- si dovrà altresì evitare di corrispondere mance o ricompense agli esecutori dei servizi.

Art. 41– Sanzioni

1. I responsabili delle imprese funebri, qualora violino anche una sola di tali norme (anche per l'operato di un loro dipendente o subalterno) saranno soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €250,00 ad €1.500,00.

CAPO VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 42 - Trasporto di ossa umane e altri resti mortali

1. Il trasporto di ossa umane e altri resti mortali assimilabili, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, fuori del Comune e in Stati esteri, è soggetto alle stesse autorizzazioni necessarie per il trasporto di un cadavere.
2. Detto trasporto non è comunque soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per le morti dovute a malattie infettive - diffuse e il mezzo di trasporto non deve possedere le caratteristiche di cui al Capo IV.
3. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0.660 e chiusa con saldatura, recante il nome e il cognome del defunto.
4. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne, sigillate con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 44.

Art. 43 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 44 - Orario per le sepolture

1. Le inumazioni e le tumulazioni sono effettuate, di norma, nelle ore subito dopo la conclusione del funerale nei giorni feriali.
2. In casi particolari, il Sindaco, sentita la competente ASL autorizza il seppellimento nelle ore antimeridiane e le inumazioni nei giorni festivi.

Art. 45 - Trasporto dei nati morti e dei prodotti abortivi

1. Per il trasporto dei nati morti e dei prodotti abortivi non trovano applicazione le norme del presente regolamento.
2. I detti trasporti saranno disciplinati dall'Azienda Sanitaria Locale.

CAPO VII

ATTIVITA' DELLE IMPRESE CONVENZIONATE

Art. 46 - Finalità della convenzione

1. L'esercizio dell'attività di impresa funebre è libero e si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato. Esso è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese che, in possesso dei requisiti di legge e nel rispetto dei vigenti regolamenti di Igiene e di Polizia Mortuaria del Comune di Mola di Bari, nonché della normativa di settore, siano state all'uopo accreditate.
2. L'Amministrazione ha l'obbligo di regolamentare e garantire l'efficacia e continuativa esecuzione del servizio in oggetto, che rimane a tutti gli effetti un servizio pubblico locale.
3. La convenzione tra il Comune e le imprese ha il fine di comporre gli interessi delle parti disciplinando le modalità di organizzazione del servizio di trasporto funebre.
4. La stessa convenzione si presenta "aperta", nel senso che tutte le imprese locali operanti nel settore possono liberamente decidere di aderirvi.
5. Per imprese locali si intendono quelle operanti nell'ambito del Comune di Mola di Bari e frazioni e che ivi abbiano una sede con tutti i requisiti di accreditamento.
6. L'adesione potrà essere consentita in qualsiasi momento, non sono, infatti, previsti termini di scadenza.
7. Tuttavia, alle imprese convenzionate è fatto divieto di cedere o sub-cedere, in tutto o in parte, i servizi assunti.

Art. 47 - Responsabilità a carico delle imprese convenzionate

1. Le imprese convenzionate si assumono tutte le spese, i rischi e le responsabilità per i danni che per fatto loro, del personale impiegato, ovvero per difetto della buona esecuzione dei servizi, possono essere arrecati a persone o cose, rendendo indenne il Comune da ogni rischio e responsabilità nei confronti di terzi.

Art. 48 - Continuità del servizio - Obbligo di reperibilità

1. Le imprese convenzionate devono garantire la continuità del servizio di trasporto funebre, anche nell'ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro e di servizi pubblici essenziali.
2. Le stesse imprese devono, inoltre, fissare un recapito per comunicazioni, chiamate e quant'altro possa occorrere, onde consentire sempre la prestazione senza nessuna interruzione, dandone formale comunicazione al competente Ufficio Comunale.
3. Le imprese convenzionate concordano con il predetto Ufficio turni di reperibilità.
4. Il calendario mensile dei turni fisso ed invariabile, verrà comunicato, a cura del competente Ufficio, alle autorità competenti a disporre la chiamata, per il trasporto della salma al deposito di osservazione o, se del caso, all'obitorio.
5. Le imprese di onoranze funebri convenzionate dovranno comunicare, all'inizio di ogni turno, alle pubbliche autorità ed alla direzione dell'ufficio competente, i nominativi del personale reperibile.
6. L'impresa convenzionata in turno di reperibilità è obbligata, in caso di rinvenimento, ad effettuare i trasporti di prodotti abortivi, di parti anatomiche e di resti umani al cimitero, o ad altra destinazione

stabilita dalla pubblica autorità, senza il pagamento di alcun corrispettivo, né da parte dell'Amministrazione Comunale, né da parte della famiglia interessata.

Art. 49 - Designazione del rappresentante d'impresa

1. Ogni impresa convenzionata deve nominare e segnalare al competente ufficio preposto ai servizi funerari, un proprio rappresentante, quale unico referente e responsabile della gestione del servizio nei rapporti con il Comune.

Art. 50 - Trasporto a pagamento

1. Salve le eccezioni stabilite dall'articolo 53 i servizi di trasporto funebre di persone decedute nel Comune stesso, anche se residenti altrove, sono a pagamento secondo il relativo corrispettivo previsto dalla Convenzione.

Art. 51 - Trasporto di salme fuori Comune

1. Il trasporto di salme verso altre località, nel caso di effettuazione delle esequie nel territorio comunale può essere effettuato sia dalle imprese convenzionate, che da altre imprese anche di altri Comuni, purché lo stesso venga svolto secondo le modalità previste dalla Convenzione, nonché dalla normativa del locale Regolamento di Polizia Mortuaria e dalla normativa di settore.

Art. 52 - Trasporto di salme provenienti da altri Comuni o dall'estero

1. Per quanto attiene al trasporto di salme provenienti da altri Comuni o dall'estero, nel caso in cui non venga data alle stesse immediata sepoltura, le salme devono essere depositate nella camera mortuaria del cimitero locale.

2. Valgono altresì le norme di cui al capo IV del presente Regolamento nonché le norme previste dalla disciplina di settore.

3. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 53 - Trasporto gratuito

1. Sono gratuiti e pertanto devono essere effettuate a rotazione dalle imprese convenzionate senza nessun onere finanziario per il Comune di Mola di Bari, i seguenti servizi di trasporto nell'ambito del territorio comunale:

- a) non abbienti, il cui stato di indigenza sia certificato dal servizio sociale comunale;
- b) salme di deceduti sulla pubblica via e, per accidente anche in luogo privato, di cui la pubblica autorità abbia disposto il trasporto fino al deposito di osservazione, ovvero all'obitorio comunale;
- c) salme di deceduti in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerli per il prescritto periodo di osservazione, da trasportare al deposito di osservazione;
- d) salme di persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico, per il riconoscimento, da trasportare al deposito di osservazione;
- e) salme di deceduti da trasportare all'obitorio comunale, di cui il medico necroscopo territorialmente competente abbia disposto il riscontro diagnostico o l'autopsia e successivo eventuale ritorno al luogo di partenza del funerale;
- f) prodotti abortivi, parti anatomiche e resti umani rinvenuti sulla pubblica via o in luogo privato da trasportare al cimitero indicato dal Settore competente o ad altra destinazione designata dall'Autorità, salvo regolamentazione con strutture sanitarie pubblico/private.

Art. 54 – Recupero salme

1. Il servizio di recupero salme deve essere garantito per l'arco dell'intera giornata e per tutti i giorni dell'anno.

Art. 55 – Trasporto di salme di deceduti per malattia infettiva

1. Il trasporto di salme di deceduti per malattia infettiva diffusiva è assoggettato alle speciali disposizioni legislative e regolamentari previste in materia igienico – sanitaria.

Art. 56 – Tipologia di servizi e prestazioni di onoranze funebri “tipizzate”

1. E' fatto obbligo alle imprese convenzionate, (al pari di tutte le altre imprese accreditate non convenzionate) di esporre, in maniera agevolmente visibile all'utenza, il listino contenente almeno le seguenti tipologie di funerali:

a) funerale con sepoltura in terra:

prestazioni e fornitura:

fornitura di cofano mortuario in legno dolce (es.: pino, abete) completo di crocifisso o altri simboli religiosi laddove richiesti, imbottitura, velo, targhetta anagrafica, album firme, chiusura feretro, numero 20 epigrafi murali, inclusa affissione, auto, trasporto salma in ambito urbano con sosta in chiesa o in altro luogo prescelto per le onoranze funebri;

b) funerale con tumulazione:

prestazioni e fornitura:

fornitura di cofano in legno forte e zinco completo di crocifisso o altri simboli religiosi laddove richiesti, imbottitura, velo, targhetta anagrafica, album firme, chiusura feretro, numero 20 epigrafi murali, inclusa affissione, auto, trasporto salma in ambito urbano con sosta in chiesa o in altro luogo prescelto per le onoranze funebri;

c) funerale con cremazione:

prestazioni e fornitura:

- fornitura di cassa in legno, corrispondente ai requisiti previsti dalla normativa vigente, completa di imbottitura in raso con copertina, maniglie, piedini, targhetta metallica identificativa del cadavere, croce o altro simbolo religioso ed eventuale involucro barriera;
- incassamento con chiusura ed apposizione sigillo;
- organizzazione della cerimonia funebre ed assistenza alle esequie;
- disbrigo pratiche amministrative;
- trasporto del feretro dal luogo del decesso a quello delle onoranze funebri e da qui al forno crematorio;
- fornitura di urna in metallo;
- ritiro dell'urna dal forno crematorio e consegna della stessa ai familiari (nel caso di affidamento o trasferimento in altro cimitero) ovvero al necroforo del cimitero di Mola di Bari.

2. Le tariffe per le prestazioni di cui ai predetti punti sub a), sub b) e sub c), determinate ai sensi dell'articolo 19 del presente Regolamento, comprendono le spese per le prescritte autorizzazioni amministrative, certificati, oneri finanziari e fiscali e qualsiasi onere diretto o accessorio al servizio, nessuno escluso o eccettuato.

3. Il Comune si riserva la facoltà di rivedere annualmente le tariffe stabilite, fatta salva la facoltà delle imprese di richiedere al Comune, in qualsiasi momento, la revisione delle tariffe medesime.

Tale richiesta per essere ammissibile deve provenire da minimo numero due imprese. In tal caso, il Comune valuterà di procedere alla richiesta di revisione nel senso proposto dalle imprese, previo parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative su tutto il territorio nazionale, considerati anche gli interessi dei cittadini.

4. Le imprese convenzionate non possono in alcun modo derogare dall'importo delle tariffe stabilite dall'amministrazione, per i servizi loro affidati dal Comune.

Art. 57 – Affidamento del servizio

1. Su ogni singola richiesta di trasporto funebre che venga presentata dal cittadino al competente Ufficio Comunale, l'Amministrazione affiderà il servizio richiesto alle imprese aderenti alla convenzione, sulla base di criteri di turnazione ed in base alla disponibilità ad effettuare trasporti funebri dichiarata da ogni impresa in relazione alla propria dotazione tecnica.

2. Ciascuna impresa è libera di praticare il prezzo che ritiene opportuno, in regime di libera concorrenza, nella ipotesi che il cittadino utente si rivolga direttamente alla stessa, rinunciando per iscritto ai benefici della convenzione e della modalità di affidamento del servizio di cui al presente articolo. L'impresa è tenuta ad informare il cittadino dell'esistenza della convenzione.

3. Resta inteso che l'utente, pur usufruendo dei benefici della convenzione, può chiedere all'impresa prestazioni non ricomprese nella tipologia in convenzione a prezzi che concorderà direttamente con l'impresa stessa.

Art. 58 – Svolgimento del servizio

1. Le disposizioni sui percorsi e le soste che effettueranno le Imprese convenzionate durante i trasporti funebri saranno impartite dall'Ufficio preposto al servizio, nel rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari.

2. I trasporti funebri sono effettuati negli orari stabiliti dal Sindaco o suo delegato. L'orario dei funerali con destinazione nel cimitero comunale è di competenza dell'ufficio comunale preposto alle attività cimiteriali, tenendo conto dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con la disposizione sindacale e con l'organizzazione degli orari delle sepolture da effettuarsi nel cimitero.

3. Per i trasporti di salme in arrivo da altri Comuni valgono le disposizioni stabilite dai commi precedenti.

4. In ogni caso il servizio di trasporto deve essere completo, dal luogo del prelevamento della salma al luogo di sepoltura o di deposito, o a quello eventualmente stabilito per la cerimonia funebre, nei casi in cui la sepoltura debba avvenire in altro Comune o all'estero.

5. Le imprese dovranno attrezzarsi in modo da poter effettuare tutti i trasporti ordinari dal Comune.

6. In caso di pluralità di commissioni di servizio si terrà conto dell'ora più remota del decesso, salvo diversi accordi tra i richiedenti e le Autorità civili e religiose.

7. Eventuali variazioni sono da concordare fra Comune ed Imprese in relazione ad effettive e dimostrate esigenze di servizio.

Art. 59- Obblighi particolari delle imprese convenzionate

1. Per ogni servizio, prima dell'uscita dai locali di deposito, il responsabile di ogni impresa convenzionata deve accertare che il personale, i veicoli ed ogni accessorio siano tutti in stato decoroso

ed in condizioni funzionali tali da lasciar presumere che non possano accadere incidenti o ritardi nel corso del servizio.

2. Almeno 20 minuti prima dell'ora del trasporto l'auto funebre deve trovarsi sul luogo di partenza secondo le indicazioni fornite dal competente Ufficio Comunale. Tanto nel tragitto dal locale di deposito al luogo ove inizia il funerale, quanto nel ritorno, i veicoli devono percorrere gli itinerari prestabiliti e le vie meno frequentate, procedendo a velocità normale ed osservando in ogni caso le norme sulla viabilità

Art. 60- Dotazione di personale e mezzi

1. Alle imprese convenzionate è fatto obbligo di avere una dotazione di autovetture e di personale sufficiente ad assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi giornalieri.

2. In particolare, la dotazione necessaria per ogni servizio di trasporto funebre deve essere quella prevista ai fini dell'accreditamento di cui alle norme del Capo IV del presente Regolamento.

3. La dotazione anzidetta potrà, all'occorrenza, essere garantita con eventuale interscambio, tra le imprese convenzionate, sia di mezzi che di personale, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia previdenziale, assistenziale e fiscale.

Art. 61- Caratteristiche dei veicoli

1. Tutti gli automezzi devono essere conformi alle norme del Codice della Strada e riconosciuti idonei dai competenti uffici del Dipartimento della Motorizzazione Civile.

2. Le auto funebri devono essere dotate di dispositivi atti a consentire di evitare rumori ed esalazioni moleste

Art. 62- Manutenzione ed efficienza dei mezzi e degli accessori

1. Tutti gli automezzi e gli accessori, devono essere tenuti in piena efficienza, conservati e mantenuti con cura, provvedendo, di volta in volta, alle necessarie riparazioni, sostituzioni e rinnovi in modo che il trasporto funebre possa svolgersi nel modo più decoroso.

2. Le stesse imprese hanno l'obbligo di provvedere a loro cura e spese a tutte le riparazioni ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il materiale adibito al servizio, nonché alla sostituzione di quello fuori uso.

3. In particolare, si devono rinnovare le verniciature, i drappi, le decorazioni dei veicoli ed il vestiario del personale, appena risultino deteriorati o scoloriti.

4. Gli automezzi devono sempre essere in perfette condizioni d'uso, sia per quanto concerne il funzionamento che per la sicurezza ed essere in regola con le vigenti disposizioni relative alla revisione dei veicoli a motore.

5. Inoltre, gli automezzi devono essere accuratamente disinfettati, sia nella parte riservata alle salme, sia in quella relativa all'autista e al personale, almeno una volta alla settimana ed ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si intendono riferite sia alle imprese convenzionate che alle imprese accreditate e non aderenti alla convenzione

Art. 63-Personale, requisiti e comportamento

1. Le imprese convenzionate devono assicurare il servizio di trasporto funebre con proprio personale in numero sufficiente e fornire i nominativi all'Ufficio competente, comunicando tempestivamente eventuali variazioni.

2. Il personale adibito al servizio di trasporto funebre deve essere di età superiore ai 18 anni e fisicamente idoneo; deve tenere un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio stesso ed eseguire scrupolosamente le disposizioni impartite dall'Ufficio Comunale competente.

3. Il personale deve essere dotato, a spese delle Imprese convenzionate, di una divisa adatta e decorosa e non può portare distintivi od altri oggetti estranei al servizio.

4. Le imprese convenzionate sono responsabili verso l'Amministrazione Comunale della disciplina, dell'operato e del comportamento dei loro dipendenti e si impegnano a richiamare, sanzionare, e, ove necessario, a sostituire, su segnalazione o richiesta del personale dell'Ufficio preposto, i dipendenti che non tengano un contegno riguardoso e/o che risultino indisciplinati.

Art. 64- Codice di comportamento

1. E' fatto obbligo alle imprese convenzionate così come alle imprese accreditate non aderenti alla convenzione di osservare le norme di etica professionale.

2. La scelta dell'impresa per l'esecuzione del servizio funebre è una libera e assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto o comportamento che possa limitare tale principio costituisce violazione della convenzione; in caso di denuncia da parte di cittadini o di controlli da parte dell'Amministrazione Comunale, accertata la violazione, il Comune si riserva il diritto di risolvere la convenzione. Sono legittimati a trattare con gli interessati solo i responsabili delle imprese convenzionate, i loro rappresentanti, ed il personale dipendente qualificato.

3. E' fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all'impresa e corrispondere mance e compensi a terzi affinché procaccino servizi.

Art. 65- Risoluzione e durata della convenzione

1. Nel caso di inosservanza da parte dell'impresa convenzionata anche di uno solo degli obblighi contrattuali, dichiarati tutti essenziali, ovvero nel caso siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di norme di legge o di regolamenti e/o che possano condurre a disservizi, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto.

2. Le imprese aderenti all'accordo, con preavviso di tre mesi formulato per iscritto ed inviato all'Amministrazione Comunale tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, o con altro mezzo equipollente, hanno facoltà di rinuncia alla convenzione.

3. La convenzione si intende comunque risolta alla scadenza stabilita senza formalità di alcuna disdetta e senza possibilità di proroga tacita.

4. La convenzione decorre dalla data di stipula per una durata di tre anni.

Art. 66- Assicurazioni – Norme sindacali

1. Le imprese accreditate e/o convenzionate sono tenute ad applicare a favore del personale da loro impiegato per il servizio tutte le forme di assicurazione e previdenza sociale e contro gli infortuni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti, a tutela del lavoratore, nonché all'applicazione delle norme sul collocamento ed al rispetto del contratto collettivo di lavoro vigente per la categoria.

2. Inoltre, il personale dovrà essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalla disciplina vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 67-Riferimento a leggi e regolamenti

1. Per quanto non espressamente previsto dalla convenzione si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di Polizia Mortuaria, in particolare al DPR n. 285/1990, alla Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34, nonché al presente regolamento.

Art. 68- Definizione delle controversie

1. Per tutte le controversie relative all'applicazione della convenzione che non si siano potute definire in via amministrativa, il Foro competente è quello di Bari.

Art. 69- Variazione alla disciplina dei criteri generali di esecuzione delle attività funebri

1. Ogni variazione alla disciplina dei criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, assunta dal Sindaco ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, diventa operante al momento della formale comunicazione alle imprese accreditate firmatarie della convenzione.

CAPO VIII

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 70 – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco o suo delegato.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 20 minuti prima della scadenza dell'orario. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Art. 71 – Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad esclusione dei cani al servizio di cittadini ipovedenti;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 14 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute o di età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Art. 72 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- e) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
- m) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che non siano debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 73 – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione dei riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 74 – Assegnazione posti

1. Le assegnazioni dei posti nei campi del cimitero dovranno tassativamente avvenire in maniera progressiva.

Art. 75

Lapidi, Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali più consoni al luogo.
2. Le tombe dovranno essere semplici e lineari con una base in pietra o marmo bianco, una stele dello stesso materiale e colore, un portafiori incassato, una lampada votiva, le incisioni dovranno essere eseguite con l'uso di caratteri in bronzo o scolpiti a mano da artigiani scalpellini.
3. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art.76 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutto il cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 77 – Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi e i copri tomba indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi e piante che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti.

CAPO IX

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 78 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione, anche annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e dal DURC (documento unico di regolarità contributiva).
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori è in facoltà del Comune richiedere la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potrebbero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e altro, e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento, in quanto compatibili.

Art. 79 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di edilizia, di polizia mortuaria e del presente regolamento. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
2. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
4. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
5. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
6. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
7. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare lapidi, ricordi, e similari purché non in contrasto con buone regole e con il decoro del luogo.

Art. 80 - Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 81 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 82 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale analogo.

Art. 83 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione agli orari di apertura e chiusura del Cimitero e, quindi, di accesso del pubblico al medesimo.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere da parte del Sindaco o suo delegato e/o da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 84 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, in occasione della commemorazione dei defunti, per il periodo indicato ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 85 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Art. 86 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del Cimitero in dotazione al Comune, ed il personale di impresa affidataria di servizi cimiteriali, è tenuto all'osservanza del presente Regolamento nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Il personale del cimitero è altresì tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - e) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - e) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
 4. Il personale del cimitero è sottoposto alle misure di prevenzione della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

CAPO X

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 87 - Registro di Anagrafe Cimiteriale

1. Presso l'Ufficio Cimitero Comunale è tenuto un registro di anagrafe cimiteriale per l'aggiornamento continuo delle posizioni dei defunti e dei concessionari. Detto registro, denominato anche mappa, deve essere tenuto preferibilmente con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute in ambito cimiteriale e delle posizioni dei defunti.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 88 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa (registro di anagrafe cimiteriale) viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 89 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Responsabile dell'anagrafe cimiteriale per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. I registri, preferibilmente in formato elettronico, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

4. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di seppellimento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

5. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 90 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto preferibilmente con mezzi informatici.

2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'articolo sopra citato, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

a) le generalità del defunto;

b) il numero della sepoltura.

Art. 91 – Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Ogni anno, entro il mese di settembre, deve predisporre l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO XI

NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 92 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, s' intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 93 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua adozione. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a pregresse norme del Comune in materia cimiteriale, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

2. Il provvedimento del Responsabile del Servizio Cimiteriale con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto di pregresse norme in materia è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Art. 94 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Fermo restando gli atti ascritti al Sindaco sul Cimitero, quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria o, qualora sussista la figura del Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, ovvero al Responsabile dei Servizi Cimiteriali ascritti al Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, o Responsabile dei Servizi Cimiteriali, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, e altro), il Responsabile della Polizia Municipale e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 95 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

2. Le concessioni assegnate in virtù delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 6 del 24.01.1989 e n.7 del 30.01.1989, hanno la loro naturale scadenza così come disposto nelle predette deliberazioni.

Art. 96 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

3. Simile criterio è applicabile, qualora non in contrasto con disposizioni di legge vigenti in materia, alle concessioni rilasciate dal Comune dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 97 - Tariffe

1. La struttura tariffaria è disciplinata con provvedimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe da applicare in ambito di attività e servizi cimiteriali, nel rispetto della disciplina fissata dal Consiglio Comunale.

3. Ogni anno, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe possono essere riviste ed eventualmente aggiornate in misura pari all'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo, con arrotondamento all'unità superiore.

Art. 98 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa inoltre rinvio alle disposizioni legislative emanate dalla Regione Puglia, L. n. 34 del 15.12.2008 in materia di polizia mortuaria e/o di cremazione, dispersione, affidamento delle urne cinerarie, nonché a qualsiasi altra disposizione normativa avente attinenza con la disciplina del presente Regolamento.

Art. 99 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al comma 3 dell'art. 15 dello Statuto Comunale.

Art. 100 – Pubblicità del Regolamento

1. Di una copia del presente Regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, l'Ufficio di Polizia Municipale e l'Ufficio del custode del Cimitero.